

# Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

## Modifica del 12 giugno 2009

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto del 25 marzo 2009<sup>1</sup> della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 13 maggio 2009<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>3</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 55a*            Limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico  
                         dell'assicurazione malattie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può, per un periodo limitato, far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni dipendenti e indipendenti a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36 e 37 nonché l'attività di medici che esercitano in istituti di cui all'articolo 36a o nel settore ambulatoriale ospedaliero ai sensi dell'articolo 39. Ne stabilisce i criteri. Sono escluse le persone con i seguenti titoli di perfezionamento:

- a. medicina generale;
- b. medico generico (medico pratico), a condizione che sia l'unico titolo di perfezionamento conseguito;
- c. medicina interna, a condizione che sia l'unico titolo di perfezionamento conseguito;
- d. pediatria.

<sup>2</sup> I Cantoni e le federazioni di fornitori di prestazioni e di assicuratori devono essere previamente sentiti.

<sup>3</sup> I Cantoni designano i fornitori di prestazioni e i medici di cui al capoverso 1. Possono vincolare l'autorizzazione a condizioni.

<sup>4</sup> L'autorizzazione decade se non è utilizzata entro un dato termine. Il Consiglio federale precisa le condizioni.

<sup>1</sup> FF 2009 2867

<sup>2</sup> FF 2009 2877

<sup>3</sup> RS 832.10

## II

*Disposizione transitoria della modifica del 12 giugno 2009*

<sup>1</sup> Le autorizzazioni rilasciate prima del 1° gennaio 2010 restano valide.

<sup>2</sup> L'attività di medici che fino al 1° gennaio 2010 esercitavano in istituti di cui all'articolo 36a o nel settore ambulatoriale ospedaliero ai sensi dell'articolo 39 e che, dopo tale data, continuano ad esercitare in un simile istituto o settore non è vincolata all'esistenza di un bisogno.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 1° ottobre 2009.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

27 ottobre 2009

Cancelleria federale

<sup>4</sup> FF 2009 3773